Circ. reg. 15 settembre 2006, n. 2006-0757157 (1).

Circolare relativa agli adempimenti concernenti l'attuazione del Reg. (CE) n. 2153/2005 della

Commissione del 23 dicembre 2005 inerente il regime di aiuto all'ammasso privato di olio di oliva

(2).

(1) Pubblicata nel B.U. Campania 2 ottobre 2006, n. 45.

(2) Il presente provvedimento è stato emanato dal Coordinatore del Settore interventi produzione agricola nell'ambito dell'Assessorato

all'agricoltura e alle attività produttive.

1) Premessa

Il sostegno al reddito degli olivicoltori è previsto, attraverso il pagamento unico per azienda e l'aiuto per la

cura degli oliveti, dal Regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di

sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi a favore degli agricoltori.

Accanto alle misure di sostegno ai redditi nell'ambito dell'Organizzazione Comune dei Mercati nel settore

dell'olio di oliva e delle olive da tavola sono previsti, anche, interventi per regolarizzare il mercato in caso

di grave perturbazione dello stesso in alcune regioni della Comunità.

Con il Reg. (CE) n. 2153/2005 la Commissione delle Comunità Europee prevede la possibilità di applicare

un regime di aiuto all'ammasso privato dell'olio di oliva vergine sfuso, considerato uno strumento efficace

per la regolarizzazione dell'offerta di olio di oliva in grado di fungere da rete di sicurezza in caso di gravi

perturbazioni del mercato.

Con tale regolamento la Commissione delle Comunità Europee, al fine determinare aiuti da concedere per

l'esecuzione di contratti di ammasso privato dell'olio di oliva vergine sfuso, indice gare di durata limitata.

Nel corso di una gara di durata limitata, si procede a gare parziali, a cui possono partecipare gli operatori

del settore dell'olio di oliva appositamente riconosciuti.

Le gare di durata limitata vengono indette quando:

- si verificano gravi perturbazioni del mercato che possono essere attenuate o risolte mediante misure

di ammasso privato dell'olio di oliva vergine sfuso;

- il prezzo medio di uno o più prodotti, registrato sul mercato per un periodo di almeno due settimane,

risulta inferiore ai parametri indicati all'art. 2 del regolamento.

Il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali con D.M. 2 maggio 2006, n. H-413 ha stabilito che alle Regioni

compete il riconoscimento delle Organizzazioni di produttori di olio di oliva.

Ciò detto per favorire il corretto svolgimento delle procedure di attuazione per il riconoscimento delle Organizzazioni di produttori di olio di oliva, con la presente circolare si rendono noti gli indirizzi necessari per il rilascio del suddetto riconoscimento.

2) Riferimenti Normativi

Reg. (CE) n. 1663/1995 della Commissione che stabilisce modalità di applicazione del Reg. (CEE) n. 729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti FEAOG, sezione Garanzia, e successive modificazioni;

Reg. (CE) n. 865/2004 del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola e recante modifica al Reg. (CEE) n. 827/68 ;

Reg. (CE) n. 2153/2005 della Commissione del 23 dicembre 2005 relativo al regime di aiuto all'ammasso privato di olio di oliva;

Reg. (CE) n. 2080/2005 della Commissione del 19 dicembre 2005 recante le modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 865/2004 del Consiglio per quanto riguarda le organizzazioni di operatori del settore oleicolo, i loro programmi di attività e il relativo finanziamento;

D.M. 2 maggio 2006, n. H-413 recante l'attuazione del Reg. (CE) n. 2153/2005 della Commissione del 23 dicembre 2005 inerente il regime di aiuto all'ammasso privato di olio di oliva;

Delib.G.R. 1° agosto 2006, n. 1194 con la quale sono stati incaricati i Settori Tecnici Amministrativi Provinciali dell'Alimentazione (STAPAL), di svolgere le attività relative al riconoscimento delle organizzazioni di produttori olivicoli e gli altri adempimenti ad essi connessi.

3) Requisiti per il riconoscimento

Gli Operatori del settore oleicolo, per ottenere il previsto riconoscimento, debbono possedere uno dei requisiti

di seguito riportati:

a) essere un'Organizzazione di produttori di olio di oliva composta di almeno 700 olivicoltori, ove si tratti di un'Organizzazione per la produzione e la valorizzazione di olive e di olio di oliva;

b) essere un'Organizzazione di produttori che rappresenta almeno il 25% degli olivicoltori o della

produzione di olio di oliva della regione in cui è situata;

c) essere un'associazione di Organizzazione di produttori appartenenti a diverse regioni composta da almeno 10 Organizzazioni di produttori di cui ai punti a) e b) o di un numero di Organizzazioni che rappresenti almeno il 5% della produzione di olio di oliva dell'intero territorio nazionale.

4) Procedura per la verifica dei requisiti e per il riconoscimento

La richiesta di riconoscimento, mediante domanda a firma del legale rappresentante, è presentata da ciascuna Organizzazione di operatori al Settore Tecnico Amministrativo Provinciale dell'Alimentazione, competente per territorio.

Gli indirizzi dei Settori Tecnici Amministrativi Provinciali dell'Alimentazione a cui trasmettere la domanda sono di seguito riportati:

Settore Tecnico Amministrativo Provinciale dell'Alimentazione di Avellino: Centro Direzionale Collina Liguorini - 83100 Avellino;

Settore Tecnico Amministrativo Provinciale dell'Alimentazione di Benevento: Via Trento e Trieste, 1 - 82100 Benevento;

Settore Tecnico Amministrativo Provinciale dell'Alimentazione di Caserta: Centro Direzionale - Località San Benedetto Via Arena - 81100 Caserta;

Settore Tecnico Amministrativo Provinciale dell'Alimentazione di Napoli: Via G. Porzio Centro Direzionale Isola A/6 - 80143 Napoli;

Settore Tecnico Amministrativo Provinciale dell'Alimentazione di Salerno: Via G. Gonzaga, n. 12 (Palazzo Ladalardo) - 84100 Salerno.

Le Organizzazioni di produttori che sono state abilitate ad esercitare attività di ammasso privato durante le campagne dal 1998/1999 al 2004/2005 e le Organizzazioni di operatori riconosciute ai sensi del Reg. (CE) n. 2080/2005 sono considerate riconosciute ai sensi del regolamento, mediante autocertificazione (allegato n. 1), se soddisfano i requisiti, indicati al punto 3, e gli impegni, di cui al punto 6 della presente circolare.

Le Organizzazioni di produttori che richiedono per la prima volta il riconoscimento presentano la richiesta secondo lo schema - allegato n. 2.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

1. certificato rilasciato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, d'iscrizione al registro delle imprese o equipollente autocertificazione;

2. copia dell'atto costitutivo e del relativo statuto;

3. delibera del consiglio di amministrazione con la quale viene dato mandato al legale rappresentante di procedere alla formazione degli atti necessari ad ottenere il riconoscimento;

4. certificato antimafia di cui al D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 e successive modifiche ed integrazioni sia per il legale rappresentante che per i componenti dell'organo amministrativo;

5. dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante di impegno a sottoporsi a tutti i controlli previsti dalle norme;

6. dichiarazione attestante la consistenza organizzativa ed operativa;

7. dichiarazione della capacità degli impianti di magazzinaggio di cui dispongono, fornendone la planimetria, e adducendo gli elementi di prova relativi alle condizioni di cui all'art. 3 del regolamento;

8. relazione illustrativa comprovante l'idoneità ad espletare le attività previste dal regolamento e dalla normativa nazionale in materia;

9. attestazione di adeguate garanzie sul piano finanziario ai fini del rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria e nazionale;

10. l'elenco, anche su supporto magnetico, degli operatori associati risultanti dal libro dei soci; per ciascun associato, copia delle fatture di vendita, o autocertificazione attestante l'avvenuta produzione nelle cinque campagne precedenti delle quantità di prodotto effettivamente ottenuto;

11. i decreti di riconoscimento delle organizzazioni di produttori e la documentazione relativa alla rappresentatività del 5% della produzione media rispetto alla produzione nazionale, riferita alle ultime cinque campagne, di olive da tavola o di olio prodotti in Italia (solo per le organizzazioni aventi carattere interregionale).

5) Fase istruttoria

a) Presentazione - avvio del procedimento della domanda, ricezione e protocollazione della domanda.

In questa fase ogni STAPAL competente deve garantire che:

* a ciascuna domanda venga attribuito un numero di protocollo da riportare su tutti i documenti allegati;

* l'archiviazione dei documenti avvenga in maniera organizzata e che gli stessi siano immediatamente

reperibili a richiesta, al fine di consentire una ricomposizione della pratica, tramite anche l'ausilio delle procedure informatiche.

b) Istruttoria:

- controllo documentale:

* verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla presente circolare sulla base della documentazione presentata;

* controllo della presenza e della completezza di tutta la documentazione allegata;

- richiesta di integrazione:

* nel caso che la documentazione presentata risultasse incompleta o affetta da errore sanabile, lo STAPAL, ai sensi della legge n. 241/1990 , della legge n. 15/2005 e della legge n. 80/2005 , richiede all'Organizzazione interessata le integrazioni o le correzioni necessarie, fissando eventualmente i termini temporali per la presentazione delle correzioni e/o integrazioni;

* l'Organizzazione, entro i termini previsti, è tenuta a trasmettere la documentazione richiesta. Trascorso tale termine la richiesta verrà respinta;

- controllo in loco:

* ogni STAPAL effettua, entro 30 giorni successivi alla data della presentazione della domanda, un accertamento-sopralluogo presso l'Organizzazione richiedente.

Il controllo deve essere effettuato nel rispetto del principio della separazione delle funzioni: gli ispettori che effettuano i controlli in loco devono essere diversi da quelli che hanno verificato la domanda e svolto il controllo amministrativo.

In particolare la verifica deve riguardare il possesso delle condizioni e dei requisiti dichiarati dall'Organizzazione all'atto della presentazione della domanda.

Gli ispettori redigono un apposito verbale (schema allegato n. 3) nel quale risultano accertati i requisiti previsti e la rispondenza di quanto indicato nell'istanza da parte dell'Organizzazione richiedente.

L'Organizzazione è tenuta a collaborare con gli incaricati dei prescritti controlli e deve consentire l'accesso alla propria sede o al luogo interessato. Inoltre è tenuta a fornire tutti i documenti eventualmente richiesti pena la revoca del riconoscimento.

A seguito di verbalizzazione positiva emessa, il Dirigente dello STAPAL provvedere ad emettere il decreto

regionale dirigenziale di riconoscimento.

Immediatamente dopo l'effettuazione del riconoscimento gli STAPAL provvedono a far pervenire l'atto di riconoscimento all'Organizzazione interessata, all'AGEA ed al Settore Interventi per la Produzione Agricola.

6) Impegni

Le Organizzazioni, ai fini del riconoscimento, si impegnano a:

a) accettare che l'Organismo competente dello Stato membro sigilli i recipienti contenenti l'olio di oliva oggetto di un contratto di ammasso;

b) tenere una contabilità di magazzino per gli oli ed eventualmente le olive da essi detenuti;

c) sottostare a tutti i controlli previsti nell'ambito del regolamento.

7) Controlli successivi

Gli STAPAL esercitano il controllo sulle Organizzazioni di produttori ad intervalli regolari, ed almeno una volta ogni anno, per verificare la permanenza dei requisiti richiesti per il riconoscimento. Tali controlli sono esercitati tramite l'acquisizione di dati inerenti l'attività delle Organizzazioni, anche su base informatica, nonché con controlli in loco.

8) Rifiuto o revoca del riconoscimento

Le Organizzazioni sono tenute all'osservanza delle disposizioni previste in materia.

Gli STAPAL rifiutano o revocano il riconoscimento nel caso in cui le Organizzazioni di produttori:

a) non possiedono i requisiti per il riconoscimento;

b) siano oggetto di un procedimento giudiziario da parte delle autorità competenti a causa di irregolarità riscontrate nell'ambito del Reg. (CE) n. 865/2004 ;

c) siano stati oggetto di sanzioni per un'infrazione al regime di aiuto alla produzione previsto dal regolamento (CEE) n. 136/66 del Consiglio durante le campagne 2002-2003, 2003-2004 e 2004-2005;

d) siano stati oggetto di sanzioni per un'infrazione al sistema di finanziamento di produttori oleicoli previsto dal Reg. (CE) n. 1638/98 del Consiglio durante le campagne 2002-2003, 2003-2004 e 2004-2005.

La presente circolare è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania a valere come notifica a tutti gli effetti di legge.

Allegato 1

Dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 455